

17 03:06  
021330

PERVENIRE IN TEMPO ALLA IX COMMISSIONE CONSILIARE ORIGINALI

# COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE: SPORTELLO UNICO COD. \_\_\_\_\_  
SERVIZIO: COMMERCIO COD. \_\_\_\_\_

10

competenza del CONSIGLIO  
Art. 42 D.Lgs. 18/8/2000, N. 267

OGGETTO: \_\_\_\_\_  
integrazione ai criteri approvati con deliberazione <sup>di c.c.</sup> n. 70/93, e s.i.e.m., per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri numerici per pubblico esercizio di somministrazione ubicato in locale storico e applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ai pubblici esercizi.

“Esaminato dalla Giunta  
nella seduta del 24 NOV. 2005.”

Operazione n° \_\_\_\_\_  
Prenotazione n° \_\_\_\_\_  
Impegno n° \_\_\_\_\_  
Variazione n° \_\_\_\_\_  
Codice finanziamento \_\_\_\_\_  
Codice inventari \_\_\_\_\_  
CONSIGLIO DI QUARTIERE \_\_\_\_\_  
ZONA \_\_\_\_\_

35

La spesa in oggetto di € \_\_\_\_\_  
va imputata al CAP. \_\_\_\_\_

BILANCIO \_\_\_\_\_  
Osservazioni: \_\_\_\_\_  
Venezia, li \_\_\_\_\_

23 NOV. 2005

L'Addetto  
all'Istruttoria  
(firma leggibile)

Vista l'istruttoria della pratica si esprime  
parere favorevole ai sensi dell'Art. 49  
D.Lgs 18/8/2000, N. 267  
IL DIRETTORE CENTRALE  
O DIRIGENTE DELEGATO  
(timbro con nome e cognome e firma)  
DIRETTORE CENTRALE  
SPORTELLO UNICO  
DR. RENATO ANDREAZZA

Espletati gli accertamenti ai sensi  
dell'Art. 49  
D.Lgs. 18/8/2000 N. 267  
Si esprime parere di regolarità contabile  
IL DIRETTORE CENTRALE  
FINANZA-PATRIMONIO-BILANCIO

Visto: ASS. BORDOLINI  
L'ASSESSORE DELEGATO RELATORE  
Osservazioni della Segreteria Generale

Visto:  
L'ASSESSORE AL BILANCIO

Allegare folder municipalità

VISTO:  
IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Direttore Centrale  
Supporto Organi Istituzionali

LA IX<sup>a</sup> COMMISSIONE CONSILIARE  
nella seduta del 2/3/06  
ha chiesto la DISCUSSIONE in  
consiglio.  
IL SEGRETARIO

LA PRESENTE DELIBERAZIONE É STATA ADOTTATA  
DAL CONSIGLIO COMUNALE NELL'ADUNANZA DEL  
GIORNO 13 MARZO 2006  
IL/LA PRESIDENTE  
IL SEGRETARIO GENERALE

Berona Renard

**N. 35 =** integrazione ai criteri approvati con deliberazione di C.C. n. 70/93, e s.i.e.m., per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri numerici per pubblico esercizio di somministrazione ubicato in locale storico e applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ai pubblici esercizi.

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 10 dell'O.d.g. relativo all'oggetto.

L'assessore dott. Bortolussi illustra la proposta di deliberazione e presenta un emendamento.

*"omissis"  
riportato a verbale*

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dall'Assessore alle attività produttive, del seguente tenore:



L'Assessore alle Attività Produttive e Commercio

**Emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale p.d. n. 3560/2005  
"Integrazioni ai criteri approvati con deliberazione di C.C. n. 70/93, e s.i.e.m., per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri numerici per pubblico esercizio di somministrazione ubicato in locale storico e applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ai pubblici esercizi."**

Proposto dall'Assessore alle Attività Produttive, nonché in accoglimento di una osservazione presentata dal Consigliere Toso Giuseppe, e di altra osservazione presentata dalla Municipalità di Venezia-Murano-Burano con deliberazione n. 21 del.21.2.2006.

---

## DELIBERA

### PREMESSE

Nelle premesse, prima della parte relativa ai pareri delle Municipalità, inserire il seguente periodo:  
"Ritenuto di precisare che le norme sull'accessibilità dei locali, così come indicate nel presente provvedimento, siano da ritenersi soddisfatte, per quegli esercizi per i quali sia già stato rilasciato il permesso di costruire o abbiano presentato la D.I.A. edilizia dopo la data del 1° gennaio 2005, con quanto contenuto negli atti citati;"

### DISPOSITIVO

Al punto 1., terza riga, modificare il testo eliminando le parole "inseriti nell'albo regionale e che saranno pubblicati" sostituendole con " , purché inseriti nell'albo regionale alla data di prima pubblicazione".

Dopo il punto 9. è aggiunto il seguente punto:

"10. Non sono soggetti alle disposizioni procedurali contenute al punto 7. quei locali da adibire a pubblico esercizio di somministrazione per i quali dopo il 1° gennaio 2005 e fino alla data di approvazione della presente deliberazione sia stato rilasciato il permesso di costruire, o sia stata presentata una D.I.A. edilizia.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge 5.2.1992, n. 104, tutte le opere realizzate negli esercizi di somministrazione aperti al pubblico in difformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili."

L'Assessore alle Attività Produttive

Giuseppe Bortolussi

Eseguitasi la votazione con il sistema elettronico, l'emendamento è approvato con 30 voti favorevoli, 6 contrari (Forza Italia, Liga Veneta-Lega Nord) e 2 astenuti (Speranzon, Bonzio).

Non avendo alcun altro consigliere chiesto la parola, il Presidente invita il Consiglio ad assumere i provvedimenti di propria competenza in ordine alla proposta di deliberazione, comprensiva dell'emendamento approvato

E

## Il Consiglio Comunale

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive;

Premesso che con propria deliberazione n. 70 del 4 maggio 1993, e successive modifiche e integrazioni, sono stati fissati i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione e la disciplina della relativa attività ai sensi della legge n. 287/91 e dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;

Rilevato che la Regione Veneto, con legge n. 37 del 24.12.2004, *“si prefigge il censimento e la promozione di interventi a carattere conservativo relativi ad esercizi commerciali aperti al pubblico con almeno settanta anni di vita, in quanto ancora contraddistinti dalla presenza di valori storici, artistici ed ambientali, costituisce certamente strumento adeguato per incentivare la tutela e la valorizzazione di questo particolare genere di bene culturale, avversandone il progressivo depauperamento causato dalla sempre maggiore diffusione di modalità commerciali improntate alle esigenze della moderna distribuzione ed alla caratterizzazione del servizio offerto. Si rende in particolare auspicabile, nel caso in cui locali appartenenti a tale categoria risultino allo stato attuale non oggetto di attività, che le Amministrazioni comunali ne considerino la priorità nell'assegnazione di nuove licenze commerciali”*;

Rilevato che il Comune di Venezia ha provveduto ad emanare il relativo bando al quale hanno risposto 24 titolari di locali storici di Venezia Città Antica, e che il relativo elenco è stato inviato alla Regione per l'inserimento nell'albo regionale;

Accertato che di questi 24 locali storici ben 17 sono pubblici esercizi di somministrazione tuttora in attività e muniti di regolare autorizzazione ai sensi della vigente normativa, mentre uno solo risulta essere stato uno storico edificio con parte dello stesso adibito a pubblico esercizio, anche se chiuso da alcuni anni;

Ritenuto opportuno consentire, anche alla luce delle indicazioni regionali che invitano le amministrazioni locali a promuovere l'apertura di detti locali nel caso necessitino di autorizzazioni soggette a contingentamento, a locali aventi la caratteristica di essere stati un tradizionale esercizio pubblico di somministrazione inserito in un edificio vincolato e purché inseriti nell'albo regionale alla data della sua prima pubblicazione, di poter avviare l'attività proposta mediante il rilascio di una autorizzazione di tipo A (ristorante) oppure di tipo B (bar), in deroga ai contingenti numerici stabiliti dall'ordinanza sindacale n. 36876 del 17.2.1997 per la Macrozona “Centro Storico” e in deroga altresì ai contingenti numerici indicati con l'ordinanza n. 406 del 17.12.2003 per la zona del Sestiere di San Marco che assume una propria autonoma programmazione, con l'obbligo, pena la decadenza, di mantenerla nel medesimo locale e finché permangono le caratteristiche di “locale storico” per le quali si consente detta deroga, integrando in tal senso i criteri stabiliti dalla delibera n. 70/93 sopra richiamata;

Convenuto che tale possibilità di rilascio in deroga sia esclusa per quei locali storici che saranno inseriti nell'albo regionale e che al momento della richiesta di inserimento nello stesso, od anche successivamente, siano risultati muniti di una delle due autorizzazioni citate,

e ciò al fine di evitare ingiustificabili incrementi di aperture di pubblici esercizi mediante il trasferimento in altri locali delle autorizzazioni soggette a contingentamento;

Visto inoltre che è intendimento dell'Amministrazione rendere operative le prescrizioni della legge 9 gennaio 1989, n. 13 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*" a tutti i pubblici esercizi di somministrazione soggetti a contingentamento e per quelli che usufruiscono di deroghe stabilite dall'Amministrazione, nonché a quelli indicati alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287/91, disponendo che l'apertura di ogni nuovo locale, il trasferimento di sede od in caso di lavori che incidano sulla fruibilità dell'unità edilizia o che influiscano sull'agibilità di quelli esistenti, a cura del titolare si dovrà esibire una certificazione di professionista abilitato di conformità del locale alle disposizioni adottate ai sensi della predetta legge, comprendendo l'obbligo per il medesimo di attrezzare all'interno del locale un idoneo spazio, e i relativi servizi igienici, che consenta anche alle persone con difficoltà motorie di poter accedere e consumare i prodotti sul posto;

Ritenuto di precisare che le norme sull'accessibilità dei locali, così come indicate nel presente provvedimento, siano da ritenersi soddisfatte, per quegli esercizi per i quali sia già stato rilasciato il permesso di costruire o abbiano presentato la D.I.A. edilizia dopo la data del 1° gennaio 2005, con quanto contenuto negli atti citati;

Richiesto il parere delle Municipalità di Venezia-Murano-Burano, Lido-Pellestrina, Mestre-Carpenedo, Marghera, Favaro Veneto e Chirignago-Zelarino con lettera del 28.11.05 (Allegato A);

Acquisito il parere di legittimità del direttore dello Sportello Unico;

Visto che la IX Commissione Consiliare, nella seduta del 02.03.2006 ha chiesto la discussione in Consiglio Comunale;

#### D e l i b e r a

integrare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione e per la disciplina della relativa attività adottati con propria deliberazione n. 70 del 4 maggio 1993 e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti:

1. consentire il rilascio di una autorizzazione di pubblico esercizio di somministrazione, di tipo A (ristorante) oppure di tipo B (bar) in ragione della richiesta e dei requisiti igienico-sanitari riscontrati, per quei locali storici, purché inseriti nell'albo regionale alla data di prima pubblicazione sul BURV, che altresì siano stati utilizzati a suo tempo a tale destinazione e siano oggi inutilizzati per qualsiasi attività commerciale;
2. il rilascio dell'autorizzazione potrà, se richiesto, avvenire in deroga ai parametri numerici stabiliti con le citate ordinanze sindacali n. 36876/97 per la Macrozona n. 1 (Centro Storico di Venezia) e n. 406/03 per la zona coincidente con il Sestiere di San Marco;
3. l'autorizzazione rilasciata in deroga dovrà essere riferita esclusivamente ai locali soggetti al vincolo del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali – Ufficio Centrale per i Beni Architettonici Archeologici Storici e Artistici e riconosciuti dalla Regione nel predetto elenco, con l'obbligo per il titolare di mantenere l'autorizzazione nei locali stessi e quindi con divieto assoluto di trasferimento, pena la decadenza dell'autorizzazione;

4. l'attività dovrà svolgersi con caratteristiche consone al locale in cui si svolge, avere chiare e prevalenti connotazioni della tradizione veneziana sia nelle preparazioni culinarie che nell'ambientazione (arredo, pubblicità), rimanendo pertanto escluse quelle tipologie o caratteristiche risultanti in contrasto con la stessa (quali, ad esempio, i fast food, le pizzerie e birrerie, le rosticcerie, i kebab, e simili);
5. tale possibilità di rilascio in deroga sarà esclusa per quei locali storici inseriti nell'albo regionale e che alla data della richiesta di inserimento nello stesso, od anche successivamente, risultino muniti di una delle due autorizzazioni citate;
6. l'autorizzazione rilasciata in deroga decadrà, oltre che per le ragioni di legge, qualora venga a mancare anche uno solo dei requisiti e presupposti citati ai punti 1, 4 e 5;
7. l'apertura di ogni nuovo locale, il trasferimento di sede od in caso di lavori che incidano sulla fruibilità dell'unità edilizia o che influiscano nell'agibilità di quelli esistenti, a cura del titolare si dovrà esibire una certificazione di professionista abilitato di conformità del locale alle disposizioni adottate ai sensi della legge 9 gennaio 1989, n. 13 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati*", comprendendo l'obbligo per il medesimo di attrezzare l'interno del locale con un idoneo spazio, ed i relativi servizi igienici, che consenta anche alle persone con difficoltà motorie di poter accedere e consumare i prodotti sul posto. Il rilascio della relativa autorizzazione sanitaria dovrà attestare la presentazione della predetta certificazione. La mancanza della certificazione o l'accertamento della non rispondenza del locale alle disposizioni di legge o di regolamento impedisce l'attività del pubblico esercizio;
8. Nella domanda per il rilascio di una autorizzazione e nella comunicazione di trasferimento il richiedente dovrà impegnarsi, pena l'archiviazione della stessa, a predisporre i locali prima della loro apertura secondo quanto indicato al punto 7;
9. Quanto previsto ai punti 7 e 8 vale anche per l'apertura di esercizi di somministrazione non soggetti a contingentamento in quanto beneficiari di deroghe stabilite dall'Amministrazione o inseriti in locali indicati alle lettere b), c), d), e) e f) del comma 6 dell'art. 3 della legge n. 287/91.
10. Non sono soggetti alle disposizioni procedurali contenute al punto 7. quei locali da adibire a pubblico esercizio di somministrazione per i quali dopo il 1° gennaio 2005 e fino alla data di approvazione della presente deliberazione sia stato rilasciato il permesso di costruire, o sia stata presentata una D.I.A. edilizia.  
Ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge 5.2.1992, n. 104, tutte le opere realizzate negli esercizi di somministrazione aperti al pubblico in difformità alle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate, sono dichiarate inabitabili e inagibili.

**PD:2005.3560**

#### **VOTAZIONE CON SISTEMA ELETTRONICO**

Scrutatori: Filippini, Gandini, Centenaro

Consiglieri presenti: 38 – votanti: 30

Astenuti: 8 (Speranzon, Boraso, Campa, Cavaliere, Centenaro, Zuin, Mazzonetto, Bonzio)

Voti favorevoli: 30

Presidente: Fulvio Pastorelli  
 24.03.2006 8.04.2006  
 senza opposizioni.

CITTA' DI  
VENEZIA



Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per oggetto:

**Integrazione ai criteri approvati con deliberazione n. 70/93, e s.i.e.m., per il rilascio di autorizzazioni in deroga ai parametri numerici per pubblico esercizio di somministrazione ubicato in locale storico e applicazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 ai pubblici esercizi**

P.D. n. 2005/1735

**DIREZIONE CENTRALE SPORTELLO UNICO**

Vista la regolarità della pratica, vista la necessità del provvedimento, si esprime PARERE DI REGOLARITA', per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Venezia,

Il Direttore  
Dott. Renato Andreatta

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. Andreatta', written over the printed name.

CITTA' DI  
VENEZIA



Proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale per oggetto:

**INTEGRAZIONE AI CRITERI APPROVATI CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 70/93, E S.I.E.M., PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI IN DEROGA AI PARAMETRI NUMERICI PER PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE UBICATO IN LOCALE STORICO E APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989 N. 13 AI PUBBLICI ESERCIZI**

P.D. n. 2005/3560

**DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE  
COMUNITARIE**

Vista la regolarità della pratica, vista la necessità del provvedimento, si esprime PARERE DI REGOLARITA', per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 49 del D. lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Venezia,

  
**Il Direttore  
Dott. Andrea Del Mercato**